

con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Ernest Arendt e Jean Medernach, avenue Marie-Thérèse 4, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. condannare la convenuta a versare al ricorrente la somma di 114 672,60 marchi tedeschi, oltre agli interessi al saggio annuo del 10 % a decorrere dal 1° novembre 1983 fino alla data del pagamento.
2. Condannare la convenuta a risarcire al ricorrente tutti i danni presenti e futuri derivantigli dal fatto che in forza dell'art. 3 bis, n. 2, aggiunto dal regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764 ⁽¹⁾ al regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 857 ⁽²⁾, gli viene assegnato soltanto il 60 %, del quantitativo di latte consegnato nel periodo di dodici mesi di calendario precedente il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione.

In via subordinata:

- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di 50 000 marchi tedeschi, comprensivi degli interessi al saggio annuo del 10 % fino alla data del pagamento.

3. Condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-216/90 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. C 222 del 6. 9. 1990, pag. 3.

Ricorso del sig. Peter Rabe contro la Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee proposto il 30 marzo 1992

(Causa C-104/92)

(92/C 109/12)

Il 30 marzo 1992 il sig. Peter Rabe, D-2397 Handewitt, con gli avv.ti Mailänder, Adolff, Winkler, Gerstenmeier, Schädel, Kessler, Schmidt-Lorenz, Fischer, Waldenmaier, del foro di Stoccarda, Lenzhalde 83, D-7000 Stuttgart 1, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli studi degli avv.ti Ernest Arendt e Jean Medernach, avenue Marie-Thérèse 4, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di 105 686,40 marchi tedeschi, oltre agli interessi al tasso del 10 % annuo dal 26 marzo 1986 fino al momento del saldo effettivo;
2. condannare la convenuta a risarcire al ricorrente tutti i danni subiti e subendi conseguenti al fatto che, con l'inserimento — mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764 ⁽¹⁾ — di un nuovo art. 3 bis, n. 2, nel regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 ⁽²⁾, gli è stato attribuito solo il 60 %, e a far tempo dal 10 dicembre 1991 solo l'85 % del quantitativo di latte consegnato nel periodo di dodici mesi di calendario precedente il mese in cui è stata presentata la domanda di concessione del premio di non commercializzazione o di riconversione.

In via subordinata:

- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di 50 000 marchi tedeschi, oltre agli interessi al tasso del 10 % annuo fino al momento del saldo effettivo.

3. Condannare la convenuta alle spese.

I mezzi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-216/90 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. C 222 del 6. 9. 1990, pag. 3.